LINFORMATORE AGRANDO



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI MAGGIO •••

25 SABATO ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti, entro oggi, devono:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente in modalità M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito **www.enpaia.it**; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di aprile 2013.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare, con cadenza mensile, gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile, quindi, presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/ o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una di tali soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si supera la soglia, i modelli Intrastat devono essere

presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i requisiti precedentemente citati.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su L'Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

30 GIOVEDÌ REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1º maggio; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1º maggio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2013 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2014.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno dieci unità immobiliari (in precedenza il limite era cento) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

• l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia nel caso di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate. gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69:
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che, per le situazioni sopra evidenziate, l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con



La modifica della domanda unica di pagamento 2013 va presentata entro il 31 maggio

lettera raccomandata, non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, n. 20/E e n. 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

31 VENERDÌ

Presentazione modifiche domanda unica di pagamento aiuti comunitari. I produttori agricoli che entro il 15-5-2013 hanno presentato la domanda unica 2013 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari, possono presentare entro oggi domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009 per modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, per revocare parte della domanda di aiuto.

Le variazioni possono riguardare, ad esempio: modifiche del regime di aiuto richiesto per le particelle già dichiarate nella domanda iniziale; modifiche relative agli appezzamenti richiesti a premio; modifica dei titoli rispetto alla domanda iniziale; modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Si ricorda che la presentazione della domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009 oltre il termine odierno comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 10-6-2013; oltre tale termine le domande di modifica sono irricevibili.

Si veda sull'argomento l'inserto «Guida alla domanda pac per il 2013», pubblicato su L'Informatore Agrario n. 11/2013 a pag. 41 e seguenti, la circolare Agea n. 38 del 30-10-2012 consultabile sul sito **www.agea.gov.it** e i molti articoli fin qui pubblicati.

MOD. 730/2013

Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che pos-

sono e intendono avvalersi dell'assistenza fiscale fornita dai centri di assistenza fiscale (Caf), ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono, entro oggi, presentare a questi soggetti il modello 730/2013 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 e del 5‰ dell'Irpef anche se non viene espressa alcuna scelta. In caso di dichiarazione congiunta le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta a nome del dichiarante. In alternativa, i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai professionisti abilitati l'assistenza per la compilazione del modello 730/2013.

In ogni caso i contribuenti devono esibire la documentazione relativa ai dati da indicare nel modello 730/2013 per verificarne la conformità; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2017.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 12/2013 a pag. 28 e seguente.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere, entro oggi, a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale

n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono, entro oggi, inviare telematicamente il modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che abbiano superato il limite di 10.000 euro in acquisti intracomunitari di beni, ovvero che abbiano optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che abbiano acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione mensile dati opera**zioni black list.** I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti black list) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate, in via telematica, gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di aprile 2013 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, n. 2/E e n. 28/E, rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile, che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività, devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera p) del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e n. 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniE-Mens. I datori di lavoro devono, entro oggi, presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di aprile; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e del 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica, con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati, si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, n. 20474 e n. 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20-12-2011. Inoltre, si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2013 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, la nuova addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto 6-7-2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al decreto 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; tali documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate. gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2009 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-5-2009;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-5-2011;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-5-2009 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-5-2009 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-5-2011.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L'Informatore Agrario n. 3/2013 a pag. 78.

UNITÀ DA DIPORTO

Versamento tassa annuale. Coloro che all'1-5-2013 sono proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 10 metri, devono entro oggi effettuare il pagamento, a mezzo mod. F24 o bonifico, della tassa annuale (ex tassa di stazionamento) istituita con l'art. 16, commi da 2

a 10 e 15 ter, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Se il presupposto per l'applicazione della tassa si verifica successivamente al 1° maggio, il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

Per le modalità di versamento e per altre informazioni si rimanda al Provvedimento direttoriale e alla risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle entrate del 24-4-2012 consultabili sul sito www.agenziaentrate. gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-4-2013:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-4-2013;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-5-2012 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-5-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-5-2012 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-5-2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la propria situazione versando, entro oggi, l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito

www.agenziaentrate.gov.it

A cura di

Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni: www.informatoreagrario.it/ita/ Scadenzario